

Da "calabria.controllo@cor-teconticert.it" <calabria.controllo@cor-teconticert.it>
A "sindaco.staletti@asmepec.it" <sindaco.staletti@asmepec.it>
Data giovedì 28 dicembre 2017 - 12:35

Al Sindaco-Invio deliberazione n.125/2017

Si trasmette, per il Sindaco del Comune di Staletti con nota protocollo n 6270 del 28/12/2017, la deliberazione n.125/2017, adottata da questa Sezione regionale di controllo.
La Segreteria

Allegato(i)

2017-12-28 6270 Al Sindaco del Comune di Staletti CZ-Invio deliberazione n. 125-2017.pdf (1218 Kb)

COMUNE DI STALETTI	
Municipalità di Calabria	
REG. N. 28 DIC. 2017	
PROT. N. 7696	
Fasc.	Class.

*Per favore
Adm. Julloue
Segretario
Amalario
27-12-2017*

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

Da "calabria.controllo@cor-teconticert.it" <calabria.controllo@cor-teconticert.it>
A "sindaco.staletti@asmepec.it" <sindaco.staletti@asmepec.it>
Data giovedì 28 dicembre 2017 - 12:31

Al Presidente C.C.-Invio deliberazione n 125/2017

Si trasmette, per il Presidente del C. C. di Staletti con nota protocollo n 6268 del 28/12/2017, la deliberazione n.125/2017, adottata da questa Sezione regionale di controllo.


La Segreteria

Allegato(i)

2017-12-28 6268 Al Presidentedel Consiglio C di Staletti CZ-Invio deliberazione n. 125-2017.pdf (1216 Kb)

1

CORTE DEI CONTI



0006268-28/12/2017-SC_CAL-T81-P

CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la

Calabria - Catanzaro -

AL PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di
88069 Staletti (CZ)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 125/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere, relatore
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
D.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere

Nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 21/3/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 60/2017 di questa Sezione, con cui sono state richieste, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Staletti (CZ), ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della gestione 2015;

DATO ATTO che il Sindaco e l'Organo di revisione non hanno dato riscontro alla citata deliberazione;

VISTA l'ordinanza n. 16/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore Cons. Massimo BALESTIERI

FATTO E DIRITTO

Il Comune di **STALETTI**, al **01/01/2015**, contava una popolazione di 2.451 abitanti e, a consuntivo 2015, ha conseguito **accertamenti di competenza** complessivi pari ad €. **3.527.840,62** (di cui €. 3.139.664,51 entrate correnti, e di queste €. 2.472.379,90 a titolo di risorse proprie) ed **Impegni di competenza** totali pari ad €. **3.445.675,70** (di cui €. 2.616.521,42 spese correnti).

L'Ente non ha dato riscontro alla citata delibera n. 60/2017, pertanto si confermano, di seguito, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienza della gestione finanziaria dell'Ente, accertate al termine dell'attività istruttoria.





QUADRO NORMATIVO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il nuovo articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 - inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 - prevede che "le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, "nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà

corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

Infine l'art. 148-bis del TUEL prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Ciò posto, l'Ente Interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento, tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le novità normative di cui al decreto legislativo n.118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e successive modifiche, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili.

L'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.



1. PREGRESSE PRONUNCE

Il Comune di Staletti è stato destinatario, nel 2012, di specifiche pronunce della Sezione di controllo per la Regione Calabria, che hanno accertato la presenza di irregolarità nel rendiconto 2010.

In particolare, con la delibera n. 342/2012 la Sezione rilevava, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L., numerose criticità quali: il superamento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale; l'utilizzo in maniera significativa di entrate a carattere non ripetitivo per il finanziamento di spese correnti non straordinarie; una bassissima percentuale di riscossione per alcune entrate tributarie ed extratributarie, quali TARSU e proventi servizio idrico (sia nella gestione dei residui che di quella a competenza); l'errata allocazione di entrate di parte capitale (titolo IV) iscritte in parte corrente (titolo II); l'esistenza di una condizione di forte criticità della gestione finanziaria con particolare riferimento al volume dei residui attivi conservati nelle scritture contabili che evidenziano una cronica e perdurante incapacità dell'Ente di riscuotere le entrate proprie; la mancata adozione di misure organizzative rivolte ad assicurare la tempestività dei pagamenti, in violazione del disposto di cui all'art. 9, del D.L. n. 78/2009; la mancata sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi per le annualità 2007/2008/2009/2010.

L'Ente, con deliberazione n. 15/2013 del Consiglio Comunale, prendeva atto della deliberazione della Sezione circa i rilievi mossi e disponeva di adottare le misure correttive atte a sanare le criticità rilevate.

LM

100

2. RILIEVI PRELIMINARI

2.1 Mancato riscontro alla nota istruttoria

Come indicato nella parte in fatto, il Comune di Staletti non ha fornito riscontro alla delibera istruttoria n. 60/2017, precludendo alla Sezione lo svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge (artt. 1 comma 166 e ss. l. 266/2005 e 148 bis d lgs 267/2000).

2.2 Mancata trasmissione della relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015

La lett. b, del comma 1, dell'art. 239 specifica che fra le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione è compresa quella della relazione al rendiconto di gestione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale documento non è stato trasmesso, non è stato inserito nel sistema SIQUEL né pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente. Il Comune ha violato l'art. 227 del TUEL in quanto non ha provveduto a pubblicare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2016 (come risulta dal Questionario esercizio 2015) di approvazione del rendiconto 2015 completa di tutti gli allegati sull'albo pretorio on line, ovvero, in "Trasparenza", nella sezione dedicata ai bilanci.

2.3 Trasmissione documentazione su supporto informatico (CD)

L'Ente non ha ottemperato alla richiesta di questa Sezione (di cui alla nota n. 004308-05/12/2016-SC_CAL-T81-P) circa la trasmissione su supporto informatico (CD) di copia del Rendiconto 2015 e del Bilancio di previsione 2016, entrambi corredati della relativa delibera di approvazione e degli allegati obbligatori previsti dalla normativa.

3. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E CAPITALE

3.1 Dall'esame del prospetto 1.1.1 del questionario 2015 è emerso, sia per l'esercizio 2014 che per quello 2015, una errata rappresentazione degli equilibri in quanto: per il 2014 non è stata indicata la quota relativa al rimborso dei prestiti; per il 2015 non vengono indicati l'ammontare degli impegni del titolo II ed il FPV sia di parte entrata che di parte spesa. Pertanto in sede di misure correttive l'Ente dovrà provvedere a determinare correttamente gli equilibri.

3.2 Si evidenzia un aumento sia degli accertamenti che degli impegni nell'esercizio 2015 rispetto al 2014, influenzando, in tal modo, gli equilibri di bilancio di parte corrente 2015. Infatti esaminando i dati dei rendiconti (fonte Sirtel) si osserva che:

u/f



Accertamenti/Impegni	2014	2015	Differenziale
Entrate titolo I	1.725.590,84	1.790.905,65	65.314,81
Entrate titolo II	380.051,22	667.284,61	287.233,39
Entrate titolo III	507.084,40	681.474,25	174.389,85
Totale entrate correnti	2.612.726,46	3.139.664,51	526.938,05
Spese titolo I	2.227.451,65	2.616.521,42	389.069,77

In relazione ai dati esposti, l'Ente in sede di misure correttive dovrà chiarire le ragioni che hanno determinato tali scostamenti, dando atto se siano determinati da reimpuntazioni o da altre cause.

3.3 L'esame dell'equilibrio di parte corrente, per come si rileva dal questionario 2015, ha evidenziato, altresì, un'eccedenza delle risorse a carattere straordinario rispetto alle spese aventi analoga natura.

Infatti, le entrate aventi carattere eccezionale sono pari a €. 78.997,15¹ e hanno finanziato spese correnti straordinarie solo per l'importo di €. 56.932,61, con la conseguenza che il differenziale positivo (ammontante a €. 22.064,54) ha finanziato spese correnti non straordinarie.

Con specifico riferimento alle risorse derivanti dal rilascio da permesso di costruire (pari a 30.238,75), queste finanziano, per come si rileva sempre dal questionario 2015, la spesa corrente nella misura del 100,00%, superiore a quella massima consentita dalla legge (75,00%)².

Pertanto, l'Ente ha violato, in tal modo, quanto prescritto dalla norma.

Appare opportuno rammentare che la natura straordinaria di detti proventi giustificano la ratio della previsione legislativa la quale esclude il loro utilizzo per finanziare spese ripetitive e ordinarie.

Va inoltre evidenziato che identica criticità era stata già rilevata nell'esame del rendiconto 2010 con delibera di questa Sezione n. 342/2012.

Pertanto, in sede di misure correttive, l'Ente dovrà relazionare su quanto rilevato.

4. EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Relativamente al recupero per evasione tributaria, l'Ente: nell'esercizio 2014 stanziava a previsione l'importo di €. 50.000,00, ne accerta solo €. 25.000,00 e riscuote l'importo di €. 7.626,88; nell'esercizio 2015 stanziava ed accerta l'importo di €. 50.000,00, mentre le

¹ Il totale delle risorse eccezionali è pari a €. 78.997,15 anziché a €. 89.908,35. In quanto l'Organo di revisione, al quadro 1.1.2 del questionario, alla voce "recupero evasione tributaria" ha riportato la previsione iniziale pari a €. 50.000,00 anziché l'accertamento di €. 39.088,80.

² L'art. 2 comma 8, della legge 244/2007 più volte prorogato, ha consentito ai Comuni, fino a tutto il 2015 di destinare i tre quarti dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni per spese correnti, e in particolare:

- il 50% in maniera indistinta;
- il restante 25% finalizzato alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

riscossioni sono pari a €. 10.911,20; Invece, per l'evasione di TARSU/TIA/TARES e COSAP/TOSAP, l'attività di accertamento è nulla.

Si rileva, altresì, che l'organo di revisione, al quadro 1.2.8 del questionario 2015, non indica l'ammontare del FCDE stanziato sia a previsione che a rendiconto 2015, per il recupero evasione tributaria. Pertanto, in sede di misure correttive si dovrà provvedere a trasmettere i dati mancanti.



5. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, gli enti locali con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, dovevano provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui. Il successivo comma 8, tra l'altro, precisa che "l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo" e dispone che "in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267", vale a dire la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. L'art.2, co.1, del D.L. n.78/2015, convertito in legge n.125/2015, ha sostanzialmente differito i termini per effettuare il riaccertamento straordinario dei residui dal 30 aprile 2015 (termine di approvazione del rendiconto 2014) al 15 giugno 2015.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126. Un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce, in primis, dei principi di prudenza ed effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016). Trattasi di operazione "non frazionabile e non ripetibile" (Sez. Autonomie n.4/SEZAUT/2015). L'espletamento di un corretto riaccertamento straordinario dei residui costituisce uno strumento basilare per un corretto avvio della nuova contabilità. Il Comune di Staletti ha approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 08/06/2015 con un risultato di amministrazione al 31.12 pari ad €. 683.135,16 e nella stessa giornata il riaccertamento straordinario con deliberazione di Giunta Comunale n. 39, ma senza avere acquisito preventivamente il parere dell'organo di revisione.

In seguito all'operazione di riaccertamento, il risultato di amministrazione al 01.01.2015, viene così determinato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		683.135,16
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	941.386,43
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	332.516,29
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FPV (f)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f)	(-)	332.516,29
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1^ GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)		1.624.521,29

Composizione del risultato di amministrazione al 1^ gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità	2.448.488,40
Fondo accantonamento contenzioso	-
Fondo accantonamento spese legali	-
Fondo accantonamento indennità fine mandato	-
Totale parte accantonata (l)	2.448.488,40
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	180.759,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	274.206,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	465.222,93
Altri vincoli da specificare	-
Totale parte vincolata (l)	920.189,15
Totale parte destinata agli investimenti (m)	-
Totale parte disponibile (n)=(h)-(l)-(l)-(m)	- 1.744.155,96

In data 12/06/2015 (e quindi successivamente alla deliberazione di Giunta di approvazione del riaccertamento straordinario), l'organo di revisione rilascia parere favorevole con riserva³, sulla proposta di deliberazione n. 39.

³ Cfr parere dell'organo di revisione, acquisito al prot. dell'ente al n. 3105 del 15.06.2015 - L'Organo di revisione solleva i seguenti rilievi:

-mantenimento e cancellazione dei residui dal conto del bilancio, determinazione del FPV: la valutazione circa il mantenimento, lo stralcio e la reimputazione dei residui, seppur svolta e genericamente provata, non appare del tutto completa e necessita di integrazioni, con ovvi effetti sulla determinazione del volume dei residui mantenuti e la conseguente ponderazione del FCDE;

Wm

In data 15/06/2015, l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 ad oggetto: "Integrazione delibera G.C. n. 39/2015 recante "Art.7, comma 3, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi", prende atto del parere del Revisore favorevole con riserva.

In data 12/08/2015 con atto n. 63, la Giunta Comunale adotta la deliberazione ad oggetto: "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Rimodulazione".
 Con l'adozione della deliberazione *de quo*, l'Ente recepisce, in parte, i rilievi mossi dall'organo di revisione provvedendo ad effettuare degli accantonamenti (per fondo rischi soccombenza contenzioso e Indennità fine mandato) e ad apporre dei vincoli. Per cui, il risultato di amministrazione viene rideterminato e si ha una parte disponibile di €. -2.227.422,68, come qui di seguito dettagliato:

Risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario	
Parte accantonata	1.624.521,29
Fondo crediti dubbia esigibilità	
Fondo rischio soccombenza contenzioso	2.448.488,40
Fondo Indennità fine mandato al 31.12.2014	340.500,00
Totale parte accantonata(i)	2.266,72
Parte vincolata	2.791.255,12
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	180.759,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	274.206,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	465.222,93
Altri vincoli da specificare	140.500,00
Totale parte vincolata (l)	1.060.689,15
Totale parte destinata agli investimenti (m)	-
Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m)	- 2.227.422,68

In considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione rileva che:
 1) la Giunta Comunale con atto n. 39/2015, ha approvato il riaccertamento straordinario senza avere acquisito *preventivamente e obbligatoriamente* il parere dell'organo di revisione violando in tal modo quanto prescritto all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale testualmente recita: "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°(gradi) gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-

sulla determinazione degli importi dei residui stralciati definitivamente e di quelli reimputati, in funzione della relativa esigibilità sugli esercizi successivi;
 - accantonamento per rischi di soccombenza: l'organo di revisione ritiene, come già evidenziato in passato, che la ricognizione, soprattutto in questa fase di transizione fosse di fondamentale importanza per la determinazione di un fondo di congruo importo e rileva la urgente necessità della sua istituzione;
 - accantonamento per indennità di fine mandato: l'organo di revisione rileva che l'Ente non ha specificato di aver provveduto a tale accantonamento.

AM

finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui..". E' necessario rammentare la funzione che il TUEL attribuisce all'Organo di revisione, ossia quella di vigilanza, controllo e collaborazione con il Consiglio, il quale nella sua attività di indirizzo e controllo assume il ruolo di garante della correttezza delle scelte e della valutazione dei risultati;

- 2) la deliberazione n. 63, la quale rimodula il riaccertamento straordinario:
- a) è stata acquisita, innanzitutto, nuovamente senza parere dell'Organo di revisione in quanto, lo stesso era stato rilasciato sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 39 e non su quella n. 63;
- b) si pone in contrasto con il disposto cui al comma 8, dell'articolo 3, del D.lgs. 118/2011, il quale recita "L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo...". Ciò è anche affermato dalla Sezione autonomie che, con la deliberazione n. N. 4 /SEZAUT/2015/INPR del 17.02.2015 di "adozione delle linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità" ha precisato che "L'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, delle Regioni e degli Enti locali".

Ancora, il Principio contabile 9.3 (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone: "...Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni".

Sul punto, si richiama la deliberazione n. 52/2016 di questa Sezione, la quale si è espressa sulla richiesta di parere avanzata dal Comune di Cirò Marina, sulla possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui in autotutela. Con la citata deliberazione la Sezione - richiamando il principio contabile 9.3, il comma 8 dell'articolo 3, del D.lgs. 118/2011 e la deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR - si è espressa nel ritenere la richiesta di parere oggettivamente inammissibile e asserendo che "le eventuali rettifiche potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011".

Alla luce di quanto rilevato, il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente con il riaccertamento straordinario è pari €. - 1.744.155,96 e deve essere ripianato secondo quanto previsto dal D.M. del 2/4/2014.

6. GESTIONE DELLE ENTRATE

6.1 L'istruttoria condotta ha evidenziato varie criticità in ordine alla gestione delle entrate comunali, in particolar modo in riferimento allo stock di residui attivi esistenti alla data del 31.12.2015. Tale situazione di criticità diventa ancora più pregnante se si considera che

anche con la precedente deliberazione di questa Sezione (n. 342/2012), relativa all'esame del rendiconto 2010, fu suggerita all'Ente una verifica straordinaria dei residui, specie di vecchia formazione.

Il Comune di Staletti al 31.12.2015 presenta un totale di residui attivi al titolo I di €. 1.694.984,64 (di cui €. 1.059.474,39 proveniente dalla gestione dei residui e €. 635.510,25 da quella di competenza) e al titolo III di €. 1.974.434,39 (di cui €. 1.393.950,00 dalla gestione dei residui e €. 580.484,39 da quella di competenza).

Tra le risorse che incidono maggiormente sulla bassa capacità di riscossione delle entrate, vi sono: la TARSU, cui su un totale di residui al 31.12.2015 pari a €. 837.680,58, l'Ente riscuote solamente l'importo di €. 20.884,08; i proventi da servizio idrico, cui gli accertamenti in conto residui al 31.12.2015 sono pari a €. 1.352.049,69 e le riscossioni pari solamente a €. 441.183,37.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione delle entrate proprie, in particolar modo in riferimento al servizio smaltimento rifiuti ed al servizio idrico, costituiscano un indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'Ente e come esse incidano sull'attendibilità del risultato di amministrazione, sullo squilibrio dei flussi di cassa e, altresì, sul pagamento delle correlate spese.

6.2 L'Organo di revisione, nella relazione sul riaccertamento straordinario, ha segnalato che, a seguito di una verifica a campione, non tutti i residui mantenuti sembrano essere relativi ad obbligazioni perfezionate, in particolar modo per i residui relativi al titolo I e III, per gli anni 1999, 2000, 2001, con specifico riferimento a RSU e servizio idrico. Inoltre nel questionario l'Organo di revisione rileva che vi sono crediti riconosciuti inesigibili per €. 12.897,48 e crediti insussistenti per €. 48.965,28 che non sono stati eliminati dalle scritture contabili, inficiando in tal modo il risultato di amministrazione. In relazione ai rilievi mossi dall'organo di revisione, la Sezione ritiene che i residui attivi insussistenti - in quanto sprovvisti dei presupposti richiesti ai fini della loro conservazione ai sensi dell'art. 228, co. 3 TUEL vecchia formulazione - avrebbero dovuto essere cancellati già con il riaccertamento ordinario.

Pertanto, nel richiamare l'Ente all'adozione di una gestione dei residui improntata a criteri di prudenza intesa a ridurre i crediti da mantenere nel conto del bilancio, in sede di misure correttive si dovrà relazionare sui rilievi mossi e sulle iniziative assunte a riguardo dall'Ente.

6.3 La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014). Il comma 654, articolo 1, della legge menzionata, impone la copertura integrale dei costi del servizio⁴ con i proventi del tributo.

⁴ Il comma 654 testualmente recita: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".


Il finanziamento totale degli oneri deve essere garantito anche a livello previsionale. Dall'analisi dei rendiconti 2014/2015 (fonte Sirtel) emerge che sia in fase previsionale che a rendiconto, le previsioni di entrata e gli accertamenti sono superiori alle correlate previsioni di spesa e degli Impegni.

In particolare, analizzando i rendiconti emerge che nell'esercizio 2014, gli accertamenti⁵ sono pari €. 463.000,00 mentre gli impegni a €. 434.967,10 (differenziale positivo di €. 28.032,88); a consuntivo 2015; si hanno accertamenti per €. 481.943,83, mentre gli impegni sono pari a €. 453.390,50 (differenziale positivo di €. 28.553,37).

A tal proposito si richiama il regolamento del Comune di Staletti, che disciplina l'applicazione della IUC (imposta municipale unica - IMU/TASI/TARI), approvato con atto del consiglio comunale n. 15 del 30.09.2014 (fonte albo on line), il quale al comma 4, art. 12, dispone: " E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;"

In ordine a quanto rilevato, l'Ente in sede di misure correttive dovrà relazionare sui differenziali positivi conseguiti a rendiconto sia 2014 che 2015 e, eventualmente, provvedere a riportare i suddetti differenziali in diminuzione del piano finanziario dell'anno successivo, per come statuito nel regolamento comunale.



7. GESTIONE DELLE SPESE E RAPPORTO SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

7.1 Per come rappresentato al paragrafo relativo agli equilibri di bilancio, l'Ente registra un aumento sostanziale delle spese correnti che da €. 2.227.451,65 al 31.12.2014, passano a €. 2.616.521,42 al 31.12.2015. Esaminando le voci di spesa relative al rendiconto 2015, si evidenzia che gli impegni del titolo 1.10.04.01 - spese di personale - passano da €. 174.375,71 nel 2014 a €. 326.629,41 nell'esercizio 2015, registrando un aumento pari allo 53,38%. Per cui l'Ente dovrà relazionare su quanto rilevato, tenuto conto che dal questionario 2015 si evince il mancato rispetto della spesa del personale.

7.2 In relazione al pagamento delle spese correnti, si riscontra la scarsa capacità del Comune di provvedere al loro pagamento. Infatti su un totale di impegni al 31.12.2015 pari a €. 5.217.036,99 (di cui €. 2.600.515,57 provenienti dalla gestione dei residui e €. 2.616.521,42 da quella di competenza), i pagamenti sono pari solamente a €. 2.638.915,42 (di cui €. 829.189,29 per la gestione dei residui e €. 1.809.726,13 per quella di competenza).


⁵ Gli accertamenti e gli impegni, sia nel 2014 che nel 2015, non considerano il tributo ambientale provinciale

Particolarmente allarmante è il dato afferente una spesa del servizio idrico⁶ dove a fronte di un residuo passivo al 31.12.2015 di €. 1.059.759,85, l'Ente effettua pagamenti solo per l'importo di €. 779,07.

Si richiedono, altresì, chiarimenti e aggiornamenti in merito ai pagamenti delle somme dovute alla Regione Calabria per:

- il conferimento RR.SS.UU., di cui alla nota n. 202733 del 24 giugno 2016 della Regione Calabria avente ad oggetto "Mancato pagamento della tariffa per il conferimento RR.SS.UU Annualità 2015 - art.7 L.241/90- DIFFIDA AD ADEMPIERE", per €. 183.226,42;
- la somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodo 1981-2004) per €. 1.283.582,19.

Si chiede di comunicare se è stato effettuato un piano di rateizzazione e, eventualmente, le rate pagate ad oggi.



8. MANCATA TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI AL BILANCIO DI PREVISIONE/RENDICONTO 2016 E DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD

L'art. 161 del TUEL stabilisce che i Comuni sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da trasmettere, nei termini stabiliti da un decreto ministeriale, al Ministero dell'Interno. La mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Inoltre, un ulteriore adempimento a carico degli Enti è la compilazione dei questionari sui c.d. fabbisogni standard, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Digs. n. 216/10. In caso di mancato invio nei termini previsti, il Ministero ha evidenziato che agli Enti in questione sarà applicata la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Digs. n. 216/10, vale a dire "il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei Questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente Locale e la pubblicazione dell'Ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'Interno".

Orbene, il Comune di Staletti risulta inadempiente sia alla trasmissione dei certificati al preventivo ed al consuntivo 2016⁷ che ai questionari sui fabbisogni⁸, per cui nel 2017 non ha ancora ricevuto erogazioni a titolo di fondo di solidarietà comunale.

⁶ Cfr. Fonte Sirtel- codice bilancio 1.09.04.02

⁷ Cfr. per come si rileva dal sito di finanza locale

⁸ Cfr. comunicato del MEF del 25.09.2017 - nell'elenco dei comuni inadempienti 2017 al questionario SOSE, ossia fabbisogni standard, alla data del 20 settembre vi è anche il Comune Staletti.

La sospensione dei trasferimenti, ovviamente, si riflette sui flussi di cassa provocando carenza di liquidità. Per cui, l'Ente in sede di misure correttive dovrà relazionare in merito a quanto rilevato e, comunque, adoperarsi per evitare che la segnalata violazione di legge si manifesti in futuro.

9. FLUSSI DI CASSA, ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' E GIACENZA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE

9.1 Nell'istruttoria condotta è emerso che l'Ente presenta, per la gestione di competenza 2015, una differenza di parte corrente di €. -173.754,67 ed una differenza di parte capitale di €. -183.658,56. Il saldo negativo della gestione di competenza è anche presente in riferimento alla gestione 2014 (€. -188.240,51). A riguardo si evidenzia che flussi di cassa negativi sono indice di uno squilibrio che dovrebbe trovare una soluzione nel corso della gestione e che comunque disvelano uno stato di precarietà degli equilibri finanziari derivante ex se dalla difficoltà con cui è gestita la fase della riscossione delle entrate, per come evidenziato in precedenza.

Quindi è necessario che l'Amministrazione monitori costantemente i propri flussi al fine di adottare le opportune misure.

9.2 La Sezione rileva⁹ che l'Ente ha ottenuto l'anticipazione di liquidità per €. 322.173,34, ai sensi del d.l. n. 35/2013 mentre, dal conto del bilancio sembrerebbe che abbia ottenuto una ulteriore anticipazione di liquidità pari ad €. 158.919,75, ai sensi del d.l. n. 66/2014. Al riguardo l'Ente dovrà relazionare sui seguenti aspetti:

- se ha ottenuto un'ulteriore anticipazione pari ad €. 158.919,75;
- sui debiti certi, liquidi ed esigibili pagati con le anticipazioni ricevute;
- se si sia avvalso della facoltà di garantire il fondo crediti di dubbia esigibilità con il fondo anticipazione liquidità.

9.3 Il punto 10.6 dei "principi contabili applicati" (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) prevede che *"all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data"*.

L'Ente, con atto del responsabile del servizio finanziario n. 13/2015 e n. 66/2016, provvede a quantificare la giacenza vincolata al 31.12.2014/2015.

⁹ Fonte sito Cassa depositi e prestiti



Tenuto conto che nell'atto n. 66/2016 ¹⁰ non è indicato l'importo della giacenza vincolata, l'Ente dovrà provvedere a trasmettere la determinazione n. 66 completa del prospetto (agli atti dell'ufficio finanziario) da cui si evinca l'importo.

10. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il nuovo principio applicato alla contabilità finanziaria, al punto 5.4, definisce il Fondo pluriennale vincolato quale "saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata".

A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario, l'Ente costituisce un FPV di entrata pari a €. 332.516,29 (di cui €. 12.014,00 di parte corrente e €. 320.502,29 di parte capitale). Mentre al 31.12.2015 si ha un FPV di spesa solo per spese correnti pari a €. 33.419,11.

Si rileva che l'Organo di revisione nel questionario, nella rappresentazione degli equilibri, per il rendiconto 2015, non riporta gli stanziamenti del FPV. In sede di misure correttive l'Ente dovrà dare una corretta rappresentazione dei Fondi pluriennali vincolati sia di parte corrente sia di parte capitale negli equilibri, al fine di consentire a questa Sezione di poter effettuare le opportune verifiche.

Inoltre, si dovrà:

- relazionare in merito alla costituzione del FPV di parte capitale tenuto conto dei cronoprogrammi;
- in riferimento all'ammontare del FPV di parte capitale di €. 320.502,29, comunicare gli importi pagati ad oggi;
- trasmettere il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2016/2018, da dove si evinca lo stanziamento del FPV di entrata;
- relazionare su quanto asserito dall'Organo di revisione, nel parere sul riaccertamento straordinario, ossia che: "la valutazione circa il mantenimento, lo stralcio e la reimputazione dei residui, seppur svolta e genericamente provata, non appare del tutto completa e necessita integrazioni...", pertanto con effetti sulla corretta determinazione del FPV.



11. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

11.1 Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento ai fondi crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

¹⁰ Acquisito dall'albo pretorio

Il Comune di Staletti; accantona nel risultato di amministrazione al 01.01.2015, un FCDE pari a €. 2.448.488,40; In previsione 2015 stanZIA un fondo pari a €. 52.715,11; In sede di rendiconto 2015 il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è pari a €. 2.501.203,51.

In merito ai dati esposti, la Sezione rileva che l'accantonamento del FCDE in sede previsionale (€. 52.715,11) non è congruo in considerazione del bassissimo tasso di riscossione nella gestione dei residui.

L'Ente, in sede di misure correttive dovrà dare dimostrazione della congruità del fondo iscritto in bilancio di previsione 2015, trasmettendo i prospetti di determinazione.

11.2 Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'ammontare del FCDE accantonato in sede di riaccertamento straordinario. Infatti, il suddetto fondo al 01.01.2015 è quantificato in €. 2.448.488,40 su un totale di residui conservati, appartenenti ai Titolo I e III, pari a €. 2.990.909,98. Un accantonamento così elevato rispetto al totale di residui attivi propri si traduce in una incapacità dell'Ente nel riscuotere le entrate proprie, per come si rileva anche dalla relazione del revisore¹¹. E invero che qualora l'Ente conservi nelle proprie scritture contabili, entrate vetuste, di difficile riscossione e di ammontare cospicuo, come nel caso di specie, si desume che le entrate *de quo* siano state sovrastimate e, di conseguenza, i risultati di amministrazione siano inattendibili. Per cui, in sede di misure correttive l'Ente dovrà relazionare sulle somme conservate a residuo e sulle azioni intraprese al fine del loro recupero.

12. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E RIPIANO DEL DISAVANZO

12.1 Tenuto conto dei rilievi mossi al paragrafo relativo al riaccertamento straordinario, ossia dell'illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2015, il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente al 01.01.2015 è pari a €. - 1.744.155,96 anziché a €. - 2.227.422,68.

Pertanto, i risultati di amministrazione determinati dall'Ente in sede di rendiconto 2015 e seguenti sono errati.

Inoltre appare opportuno sottolineare come l'inefficace gestione dei residui e la scarsa riscossione delle entrate tributarie (per come rilevato ai paragrafi precedenti) contribuiscono a rendere inattendibile il risultato di amministrazione deliberato. Ciò sarebbe confermato dalla formazione di un "ingente" fondo crediti dubbia esigibilità.

12.2 Con atto del Consiglio Comunale n. 17/2015, l'Ente delibera il ripiano del disavanzo €. 2.227.422,68 in 30 annualità, determinando in €. 74.247,43 l'importo del recupero annuale da applicarsi al bilancio di previsione di ciascun esercizio dal 2015 al 2044, ma con parere

¹¹ Cfr. Parere del 22.08.2015 sulla "modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

11

non favorevole dell'organo di revisione¹². In realtà l'Ente doveva provvedere al ripiano trentennale della quota di disavanzo di €. -1.744.155,96 (per come esposto al punto relativo al riaccertamento straordinario), deliberato con atto n. 39 in data 08/06/2015.

Di conseguenza, in relazione a quanto esposto, la quota di disavanzo da ripianare dovrà essere pari ad €. 58.138,53 anziché ad €. 74.247,43, mentre l'importo di €. 483.266,72, derivante dalla differenza dei due diversi risultati di gestione deliberati, dovrà essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale testualmente recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale"*.

13. DEBITI FUORI BILANCIO E ACCORDO TRANSATTIVO

13.1 L'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2015 provvede¹³, con atti di Consiglio Comunale (n.26-27-30-31/2015), al riconoscimento di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo, per come qui di seguito dettagliati:

- n. 25/2015 per €. 1.344,46;
- n.26/2015 per €. 4.968,99;
- n.27/2015 per €. 3.824,89;
- n.30/2015 per €. 6.053,08;

¹² Cfr. del 22.08.2015. L'organo di revisione, in sostanza, dà parere non favorevole, in quanto ciò che viene proposto al Consiglio Comunale deriva dal contenuto della deliberazione di G.C. n.63, la quale non rimodula il valore del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario (1.624.521,29) ma soltanto gli accantonamenti ed i vincoli. Per cui secondo l'Organo di revisione esistono criticità in merito: alla rideterminazione del risultato di amministrazione (in quanto non tutti i residui attivi mantenuti sembrano essere relativi ad obbligazioni giuridiche tuttora in vigore, soprattutto per quelli più vetusti - 1999.2000,2001- relativi al titolo I e III - con specifico riferimento a RSU e proventi del servizio idrico); sul FCDE (in quanto per come già detto alcuni residui attivi dovevano essere eliminati); sul FPV (non è stata effettuata una adeguata valutazione circa l'esigibilità di alcune somme).

¹³ Fonte albo on line



- 31/2015 per €. 30.100,00.

In merito al riconoscimento di questi debiti l'Ente dovrà comunicare se gli stessi siano stati integralmente pagati, attestando, altresì, se abbia adempito all'obbligo di trasmissione delle delibere alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Inoltre l'Ente nel risultato di amministrazione al 31.12.2015 vincola l'importo di €. 140.500,00 per debiti fuori bilancio ma nel contempo l'organo di revisione, nel questionario, attesta che al 31.12.2015 non vi sono debiti fuori bilancio da riconoscere.

In merito a ciò si chiede di relazionare in ordine a tale discordanza e di trasmettere l'attestazione dei responsabili dei servizi riguardo l'esistenza/non esistenza di debiti fuori bilancio.

13.2 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell'08.07.2015 è stato approvato lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Staletti ed il Comune di Montauro per lavori di manutenzione straordinaria e spese di energia elettrica (*c.d. spese di funzionamento*) relativi alla gestione consortile di un depuratore per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014 e per un totale di € 67.081,86.

La Sezione rileva che le spese suddette dovevano essere impegnate nei vari bilanci di competenza sulla base della convenzione stipulata a suo tempo tra i due enti.

A tal proposito si dovranno fornire le seguenti informazioni:

- Il rendiconto dettagliato delle spese dove si evincano quelle relative al pagamento dell'energia elettrica e le spese per i lavori di manutenzione straordinaria;
- le motivazioni per le quali non è stato assunto formale atto d'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, tenuto conto che era stato sottoscritto con il Comune di Montauro una convenzione;
- copia della convenzione.

14. SPESE PER IL PERSONALE

14.1 Dal questionario sia 2014 che 2015, emerge che il Comune di Staletti non rispetta il disposto cui all'art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, secondo cui: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali...."* e 557 quater¹⁴: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

¹⁴ comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014.

Infatti, per l'esercizio 2014 gli impegni ammontano a €. 555.906,57, a fronte di una spesa media per il triennio 2011/2013 pari a €. 508.019,53 (al netto delle componenti escluse)¹⁵. Mentre per l'esercizio 2015, gli impegni ammontano a €. 948.115,26, a fronte di una spesa media per il triennio 2011/2013 pari a €. 731.217,48 (al lordo delle componenti escluse). Dunque la spesa per il personale impegnata dall'Ente negli esercizi 2014/2015, per come si rileva dai questionari, supera il limite di spesa media impegnata nel triennio 2011/2013, violando in tal modo il disposto normativo.

14.2 Nel rendiconto 2015 le spese per il personale (intervento 01) ammontano ad €. 881.794,92 mentre quelle del triennio 2011/2013 sono pari ad €. 679.197,98 con un differenziale di €. 202.596,94. Tale aumento è stato già evidenziato al paragrafo relativo agli equilibri. In particolare l'aumento più significativo si registra per la spesa di personale relativa al "servizio 4 - assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona", dove da un totale impegni a rendiconto 2014 pari a €. 174.375,71 si passa a nel rendiconto 2015 a impegni pari a €. 326.629,41.

Alla luce di quanto fin qui esposto, l'Ente in sede di misure correttive dovrà relazionare sull'aumento significativo della spesa di personale che ha determinato il mancato rispetto del limite così come prescritto dal legislatore, sia in relazione al 2014 che al 2015.

14.3 In merito alle disposizioni previste dal c. 28, art. 9, d.l. n. 78/2015 ¹⁶, l'Ente dovrà comunicare se negli esercizi 2014/2015, ha sostenuto spese per personale a tempo determinato relazionando nel contempo, ove ricorra la fattispecie, l'ammontare della spesa sostenuta per il 2014/2015 e l'importo totale della spesa impegnata nell'anno 2009.

15 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Nella deliberazione n. 342/2012 relativa alla pronuncia sul rendiconto 2010, questa Sezione aveva mosso rilievi sulla contrattazione integrativa in quanto l'Ente non aveva ancora concluso quella relativa agli anni 2007/2008/2009 e 2010.


¹⁵ Le componenti escluse per l'esercizio 2014 ammontano a 176.066,71 (di cui 174.375,71 per integrazione oraria e sussidi lavoratori LPU e LSU; 1.691,00 per diritti di rogito).

¹⁶ 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Dall'esame della tabella 7.1.2, del questionario in relazione al rendiconto 2014, sono assenti i dati relativi all'anno 2010. A tal riguardo si sottolinea che il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, prevede che, "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Tutto ciò posto l'Ente dovrà fornire le seguenti informazioni:

- l'ammontare del fondo relativo all'anno 2010;
- se ha ottemperato all'inadempienza della sottoscrizione dei contratti per gli anni oggetto di rilievo;
- se ha sottoscritto i contratti per gli anni dal 2011 al 2015;
- se sono state effettuate, eventualmente, progressioni orizzontali;
- nel caso di mancata costituzione del fondo per gli anni di riferimento (2011/2015), se le somme stanziare nei singoli anni di competenza abbiano rappresentato per l'Ente delle economie oppure siano stati adottati i correlati impegni di spesa e quindi conservati a titolo di residuo passivo nelle scritture contabili;
- di indicare, ai sensi dell'ex art. 4 C.C.N.L. del 22.01.2004, se le eventuali ipotesi di accordo relative agli anni indicati siano state inviate, insieme alla relazione illustrativa, all'organo di Revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e se sia stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del contratto.



16. VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Dal questionario del Revisore non risultano compilati i seguenti quadri:

- rispetto del limite di indebitamento (quadro 2.2);
- tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento (quadro 2.3);
- evoluzione dell'indebitamento dell'Ente. Per gli anni 2014 e 2015 viene riportato lo stesso importo e non vengono indicati i prestiti rimborsati (quadro 2.4).

In sede di misure correttive l'Ente dovrà provvedere alla comunicazione dei dati mancanti.

NL

17. FONDO DI RISERVA

Dall'analisi del conto del bilancio 2014/2015, acquisito attraverso il sistema Informativo Sirtel, la Sezione rileva la mancata costituzione del fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del tuel il quale al comma 1 recita: "Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio". Tale fondo è utilizzato nel caso in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, per cui in via cautelativa è opportuno costituirlo.

L'Ente dovrà relazionare in merito alla mancata costituzione di tale fondo.

18. SERVIZI CONTO TERZI

Dall'esame del questionario è emersa l'errata compilazione del quadro relativo all'andamento delle riscossioni, dei pagamenti, degli accertamenti e degli impegni dei servizi conto terzi e per partite di giro, in quanto sono stati indicati gli importi solo per i servizi conto terzi mentre per le partite di giro è stato indicato € 0,00. Di conseguenza è necessario provvedere alla compilazione esatta distinguendo gli importi dei servizi conto terzi dalle partite di giro. Inoltre sarà necessario elencare analiticamente gli importi confluiti sotto la voce servizi conto terzi per un ammontare di €. 100.687,31.

19. PATTO DI STABILITA'

Dal questionario 2015, si rileva che l'Ente rispetta il patto di stabilità per l'esercizio 2015. Infatti, il rispetto dimostrativo del patto per l'anno 2015 evidenzia un saldo finanziario 2015 (entrate finali nette - spese finali nette) pari a 217,00 migliaia di euro e un obiettivo programmatico 2015 pari a 216,00 migliaia di euro, con un differenziale tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale 2015, pari a 1,00 migliaia di euro.

In sede di misure correttive, l'Ente dovrà comunicare se ha usufruito di spazi finanziari concessi dalla Regione Calabria e/o dal Mef e trasmettere il MONIT/15 (certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015).

19 INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO

In riferimento all'inventario, nel questionario relativo all'anno 2014, il Revisore attesta che l'Ente è dotato di un inventario aggiornato al 31.12.2014. A tal proposito si chiede se l'inventario sia stato aggiornato al 31.12.2015, così come previsto al comma 7, art. 230 del tuel (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).

Dall'esame del conto del patrimonio 2015 la Sezione rileva che tra le scritture contabili non risulta il credito/debito Iva. L'Ente fornisca chiarimenti in merito.

VERIFICA MISURE CORRETTIVE

Ulteriori criticità, già rilevate dalla Sezione con deliberazione n. 342/2012, continuano a persistere anche nell'esercizio 2015:

- bassissima capacità di riscossione delle risorse proprie (in particolare per la Tarsu/Tari e servizio Idrico) soprattutto nella gestione dei residui;
- non corretta gestione dei residui, la cui formazione deve essere contenuta entro limiti fisiologici;
- utilizzo di entrate a carattere non ripetitivo per il finanziamento di spese correnti non straordinarie;
- carenza di informazioni relative alla contrattazione decentrata.

P. Q. M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

1. ai sensi dell'allegato 1, punto 5, del D.lgs. n. 118/2011, la violazione del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio, il cui rispetto costituisce il presupposto ineliminabile per ogni valutazione ulteriore di competenza di questa Corte;
2. la violazione dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011 attesa l'assenza del preventivo e obbligatorio parere dell'organo di revisione sul riaccertamento straordinario dei residui;
3. la violazione dell'art. 161 del TUEL attesa la mancata trasmissione dei certificati di bilancio al Ministero dell'Interno, nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 216/10, relativo alla mancata compilazione dei questionari sui *c.d.* fabbisogni standard;
4. la violazione dell'articolo 2, comma 8, e s.m.i. della legge 244/2007 in riferimento ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzo dei proventi da concessione edilizia;
5. la violazione del limite di spesa del personale ai sensi di del disposto cui a all'art. 1, co. 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006;

DISPONE

che il Comune di Staletti (CZ) provveda all'adozione delle seguenti misure consequenziali entro il termine di 60 giorni dal ricevimento via PEC della presente delibera, avvertendo che, in difetto, si procederà al blocco dei programmi di spesa non obbligatori ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 nonché a valutare la sussistenza delle condizioni



M

di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000 per l'attivazione della procedura del dissesto finanziario:

1. garantire equilibri di bilancio attendibili e veritieri, ai sensi del comma 5, art. 162 del TUEL;
2. procedere ad un'accurata revisione dei residui attivi specie di quelli più vetusti;
3. adottare tutte le azioni necessarie al fine di migliorare l'attività di accertamento e riscossione di recupero dell'evasione tributaria;
4. rispettare le scadenze relative agli adempimenti prescritti dalla norma quali la trasmissione dei certificati preventivi/consuntivi e dei questionari sui fabbisogni standard correlati al pagamento del fondo di solidarietà comunale;
5. rideterminare correttamente il risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 tenendo conto delle risultanze del riaccertamento straordinario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39/2015;
6. ripianare la quota del maggiore disavanzo, determinata con la delibera di Giunta Comunale n. 69/2015, pari all'importo di €. 483.266,72 (differenza tra €. - 1.744.155,96 ed €. - 2.227.422,68), secondo le modalità previste dall'art. 188 del D.lgs. 267/2000;
7. garantire la tempistica dei pagamenti al fine di ridurre i residui passivi di parte corrente che al 31/12/2015 presentano una consistenza di € 2.578.121,57 (di cui € 806.795,29 provenienti dalla gestione di competenza e € 1.771.326,28 provenienti dalla gestione dei residui);
8. assicurare il pagamento del debito verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti (per l'annualità 2015 di € 183.226,42) e per la somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodi 1981-2004 per € 1.283.582,19);
9. adottare impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL, al fine di non incorrere nella procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e) del TUEL e quindi provocare aggravii di spese all'Ente;



10. assicurare il rispetto del limite di spesa del personale, ai sensi di del disposto cui a all'art. 1, co. 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006 e quanto previsto dal D.L. 112/2008 e s.m.i.

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di STALETTI' (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di STALETTI' (CZ).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore

Dott. Massimo Balestieri

Massimo Balestieri

Il Presidente

Dott. Tommaso Salamone

Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il 20 DIC. 2017

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

Elena Russo

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. *24* fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 20 DIC. 2017

[Signature]



11
12
13
14
15